



Città di Foggia
AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

ORDINANZA SINDACALE
nr. 12 del 22/04/2016

OGGETTO: Divieto di abbandono di rifiuti prodotti da fumo e di piccolissime dimensioni quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.

IL SINDACO

PREMESSO che la Legge 28 dicembre 2015, n. 221, entrata in vigore il 2 febbraio 2016, ha provveduto ad integrare e modificare alcune delle disposizioni contenute nel T.U. in materia Ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare quelle in materia di divieto di abbandono di rifiuti di prodotti da fumo e di piccolissime dimensioni, sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi, e nello specifico:

- inserisce l'art. 232 bis (Rifiuti di prodotti da fumo);
- inserisce l'art. 232 ter (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni);
- modifica l'articolo 255, inserendo il comma 1 bis con il quale si stabilisce "Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio";
- modifica l'art. 263, inserendo il comma 2 bis, con il quale statuisce "Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 255, comma 1-bis, è versato all'entrata del bilancio dello Stato (...). Il restante 50 per cento dei suddetti proventi è destinato ai Comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi Comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime dimensioni di cui all'articolo 232-ter, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano (...).

CONSIDERATO

- che il Comune di Foggia con le sue attività istituzionali persegue la tutela dei minori secondo lo spirito della Legge 221/2015, nonché la generale tutela della salute pubblica anche per quanto riguarda la lotta contro il tabagismo e la prevenzione delle malattie;
- che l'art. 232 bis - (Rifiuti di prodotti da fumo) prevede che i Comuni provvedano ad installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e che il Comune di Foggia e AMIU Puglia spa hanno già effettuato e previsto l'installazione di un congruo numero di raccoglitori nell'area urbana;

DATO ATTO CHE sui marciapiedi antistanti attività commerciali quali bar, ristoranti, pizzerie, chioschi, centri scommesse, tabaccai, nonché cinema e teatri, banche ed Uffici postali e luoghi di aggregazione, si riscontra spesso l'abbandono di mozziconi di sigarette ed in generale di rifiuti di piccolissime dimensioni (scontrini, carta, fazzolettini, ecc.,) conferendo a detti spazi un aspetto indecoroso;

CONSIDERATO CHE l'abbandono di tali tipologie di rifiuti, oltre al pregiudizio per il decoro urbano, rappresenta un grave pregiudizio per l'igiene e la salute pubblica, dal carattere fortemente diseducativo per quanto attiene agli stili di vita, così come dimostrato dall'aumento dei fumatori tra i minori;

RITENUTO in relazione alla natura rilevante degli interessi tutelati, volti a garantire l'incolumità della collettività dal rischio di natura igienico-sanitaria conseguente alla non corretta gestione dei rifiuti, di dover prevedere idonee ed efficaci misure di contrasto rispetto a tali scorrette abitudini;

RITENUTO che la natura degli interessi tutelati e l'esigenza di salvaguardare la salute pubblica dai potenziali pericoli, consentono di ricorrere allo strumento di cui all'art. 50 del D.Lgs. I67/2000;

VISTI:

- il T.U.LL.SS. - R.D. n 1265 del 27/07/1934;
- il D.Lgs. n.152 del 3/04/04 2006 12 S.m.i.;
- la L. n.221 del 28/12/2015;
- la L.R. Puglia n.37 del 14.12.2011;
- il Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene del suolo di cui alla deliberazione C.C. 32 del 18/9/2008; di cui alla Deliberazione C.C. n°32 del 18/9/2008;
- l'art. 50 del D.Lgs. n.267 del 18/08/ 2000 e ss.mm.ii.;
- l'art. 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii. in tema di potere sanzionatorio degli Enti Locali;
- la L. n.689/1981 e ss.mm.ii.;

ORDINA

1. E' vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi, così come disposto nell'art. 232 bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

1. E' altresì vietato l'abbandono sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi di rifiuti di piccole dimensioni quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, così come meglio descritto nell'art. 232 bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

I trasgressori delle norme di cui ai punti 1. e 2. saranno sanzionati ai sensi dell'art. 255 comma 1 bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

DISPONE che:

- La presente Ordinanza entra in vigore decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio on-line del Comune di Foggia ai fini conoscitivi;
- Alla vigilanza sull'osservanza delle presenti disposizioni provvedono il Comando della Polizia Municipale e gli Ispettori Ambientali di AMIU Puglia S.p.A.;
- La presente ordinanza è trasmessa, per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di rispettiva competenza a:
 - Prefettura di Foggia;
 - Asl Foggia – Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P.);
 - Asl Foggia – Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (S.I.A.N.);
 - AMIU Puglia S.p.A.;
 - Comune di Foggia – Servizio Ambiente;
 - Comune di Foggia Comando Polizia Municipale.

AVVISA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alternativamente al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia entro n.60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data.

IL SINDACO
Franco Landella

IL DIRIGENTE:
ing. Mario Maggio

Estensore: D'Orta Elena